

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena

STATUTO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena in data 23.12.2025

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Definizione

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24.10.2023 n. 150, è stato istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 23 marzo 2010 l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Modena (d'ora in avanti O.d.M.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

L'ODM è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati Di Modena, dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'ODM vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 - Sede dell'O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali già messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Modena, in conformità all'art. 18 D.lgs. n. 28/10 e/o presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, salvo comunque diversa disposizione di quest'ultimo o dell'O.d.M. medesimo.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi presso i locali di cui dispone l'O.d.M. ovvero da remoto.

Art. 3 - Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O. che delega, allo scopo, almeno due dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di

quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4 - Composizione del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Il Consiglio Direttivo dell'O.d.M. è composto da sette membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Modena e contestualmente anche nel registro dei mediatori tenuto dall'O.d.M. almeno da 5 anni, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento e che non rivestano la qualifica di mediatori presso altri organismi.

I Componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Al suo interno il Consiglio Direttivo dell'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il responsabile dell'organismo.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.M. restano in carica per un quadriennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo venga meno per qualsiasi motivo, il C.d.O. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 5 - Compiti del responsabile dell'O.d.M.

Il responsabile dell'O.d.M. convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'O.d.M., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Il responsabile dell'O.d.M. tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri di cui al punto 6,

Il responsabile dell'O.d.M. esamina le richieste di mediazione e provvede alla designazione dei Mediatori.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo

Il Consiglio Direttivo dell'O.d.M. viene convocato dal responsabile dell'O.d.M. senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

IL Consiglio Direttivo dell'ODM è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal responsabile dell'O.d.M. e custodito nella segreteria dell'ODM.

Le decisioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del responsabile dell'O.d.M.

Art. 7 - Compiti del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Il Consiglio Direttivo dell'O.d.M. ha i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
- b) stilare l'Elenco dei Mediatori;
- c) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione (vedi art. 19) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (vedi art. 19);
- g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;
- h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 30 aprile di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- i) predisporre e approvare il rendiconto annuale contabile finanziario;
- j) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite
- k) deliberare in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto e aggiorna periodicamente l'Elenco dei Mediatori, accertando il possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli art. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/2023 e dal regolamento dell'O.d.M. nonché l'adempimento degli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 23 del D.M. 150/2023;
- l) applicare i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;
- m) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;

n) provvedere, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore, a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;

o) determinare la percentuale dell'indennità di mediazione dovuta ai mediatori.

L' O.d.M. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'O.d.M.

Art. 8 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori, composto da avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Modena. L' O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., che siano altresì in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.

L'O.d.M. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

L'O.d.M. ha la facoltà di determinare il numero di Mediatori da inserire nell'Elenco.

Art. 9 – Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo degli avvocati di Modena, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'O.d.M la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'O.d.M le dichiarazioni e la documentazione prevista dal D.M. 150/2023, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso, a pena della loro cancellazione dall'elenco, di apposita copertura assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività, che dovrà essere allegata in copia al momento della richiesta di iscrizione. Ai mediatori è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi ad informare immediatamente l'O.d.M. e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione;
- b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile dell'O.d.M.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 10 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale, l'O.d.M. provvede a designare con propria delibera, seguendo i criteri predeterminati di designazione stabiliti nel regolamento di procedura, il Mediatore, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Mediatore può, altresì, essere scelto di comune accordo dalle parti nell'Elenco dell'O.d.M.

Il designato Mediatore dichiara agli atti dell'O.d.M., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità, l'O.d.M. provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 12 - Incompatibilità - imparzialità

Il Mediatore designato dall'O.d.M. a svolgere la propria opera, deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

- 1 - dichiarare di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate;
- 2 - dichiarare che i collaboratori del suo studio non abbiano mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione;
- 3 - dichiarare la propria assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi;
- 4 - dichiarare che non ha, né ha mai avuto, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Art. 13 - Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera dell'O.d.M., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria, l'O.d.M. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare. Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'O.d.M. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:
3. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
4. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.M.

Art. 14 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 15 - Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, le spese di gestione e di amministrazione dell'attività di mediazione necessarie o conseguenti all'attività di mediazione.

Le entrate dell'O.d.M sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;
- spese per personale;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

L'O.d.M tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Le entrate e le uscite confluiscono nel bilancio dell'Ordine, indicate in apposite voci, in modo tale che le transazioni effettuate dall'O.d.M siano tracciate e separate dal restante bilancio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

Il consiglio direttivo dell'O.d.M può deliberare ogni iniziativa per conseguire la riscossione dei crediti connessi all'esercizio dell'attività di mediazione.

Art. 16 - Gestione contabile

L'O.d.M ha accesso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello dell'ordine.

L'O.d.M ha autonomia di gestione contabile, il Consiglio Direttivo dell'O.d.M approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Annualmente il Responsabile dell'O.d.M previa delibera del Consiglio Direttivo dell'O.d.M. trasmette il bilancio preventivo e consuntivo al COA per l'inserimento nel bilancio dell'Ordine, soggetto al controllo del Revisore unico, e per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati.

Il bilancio andrà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'O.d.M.

ART. 17 Sito web istituzionale

L'O.d.M. ha un proprio sito web all'indirizzo <https://mediazione.ordineavvocatimodena.it>, attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero dell'organismo,
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata,
- c) le informazioni necessarie per la presentazione dell'istanze e dell'adesione,
- d) le informazioni per presentare eventuali reclami,
- e) le generalità del consiglio direttivo,
- f) l'elenco dei mediatori,
- g) le tariffe,
- h) la normativa,
- i) i protocolli d'intesa,
- l) il codice etico,
- m) i bilanci,
- n) la modulistica.

IL CONSIGLIERE SEGRETERIO

avv. Stefano Zironi



IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani

